



**COMUNE DI ORSOMARSO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

*originale / copia*

<b>N° 19</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I. M. U.</b>
<b>Data 30/11/2012</b>	

L'anno **Duemiladodici (2012)**, addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,35** e, in prosecuzione, fino alla fine dei lavori, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in **sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione.**

All'appello risultano:

<i>N O M E</i>				<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
1	CANDIA	Paola Maria	<b>Sindaco</b>	X	
2	RIENTI	Simone	Consigliere		X
3	BOTTONE	Alberto	Consigliere		X
4	PAPA	Emilio	Consigliere	X	
5	SPINICCI	Angelo	Consigliere	X	
6	ROTONDARO	Fausto	Consigliere	X	
7	SARUBBI	Luigi	Consigliere	X	
8	CORBELLI	Giovanni	Consigliere	X	
9	GALTIERI	Anna Teresa	Consigliere	X	
10	FORESTIERI	Domenico	Consigliere	X	
11	CIRELLI	Luca	Consigliere	X	
12	MARATIA	Tonino	Consigliere	X *	
13	PAPPATERRA	Antonio	Consigliere	X	
T O T A L E				11	

**CONSIGLIERI ASSEGNATI: COMPONENTI PRESENTI :** N. 13  
N. 11 (compreso il Sindaco)

**CONSIGLIERI IN CARICA: COMPONENTI ASSENTI :** N. 13  
N. 02

**\* Entra in aula Consiliare in Consigliere Comunale Sig. MARATIA Tonino alle ore 16,55**

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la sig.ra CANDIA dr.ssa Paola Maria nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno .

Assiste il Segretario Comunale **Dr. ssa Daniela TALLARICO.**

## OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U..

### IL SINDACO - PRESIDENTE

INVITA gli intervenuti a determinarsi in merito.

Prende la parola il Consigliere Forestieri e chiede che qualcuno in Consiglio possa spiegare cos'è il regolamento IMU.

Il Sindaco dà la parola alla Dott.ssa Corbelli, la quale dichiara che, come per l'ICI, anche perché l'IMU è necessario adottare un regolamento, da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'IMU (**l'imposta municipale propria**) è - come tutti sanno - una nuova imposta, istituita in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.

Il Comune di Orsomarso non ha aumentato le aliquote che restano quelle stabilite per legge.

*Si passa alla votazione Favorevoli 11*

*Si vota per l'immediata esecutività: Favorevoli 11.*

*Il Consiglio Comunale è chiuso alle ore 17:00.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** il d.lgs.n.267/2000,

**VISTO** lo Statuto Comunale,

**CON VOTI** espressi in forma palese e per i motivi tutti avanti espressi;

Si passa alla votazione

Favorevoli 11.

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività:

Favorevoli 11.

## DELIBERA

1. dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, allegato in calce alla presente delibera ;
3. dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
4. determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
5. inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

### Art. 2

#### Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta municipale è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
  2. Per terreni agricoli si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività indicate nell'articolo 2135 codice civile.
  3. Gli immobili posseduti dallo Stato e nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs 504/92 e comunque destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dall'imposta;
  4. Ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 984/77 continuerà ad applicarsi l'esenzione da imposta per come prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n 504/1992 per come richiamato dall'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo n 23/2011.
  5. Sono soggetti ad imposizione anche le abitazioni principali, le pertinenze e i fabbricati rurali.
6. Dovrà considerarsi autonomamente assoggettata all'IMU l'area fabbricabile pertinenziale se accatastata in modo autonomo.

### Art. 3

#### Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### Art. 4

#### Base imponibile e determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.L.201/2011 convertito con legge 214/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da quello ottenuto moltiplicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; \_ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; \_ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2013; \_ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. nell'ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora non iscritte nel catasto terreni, la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

## **Art. 5**

### ***Abitazione principale e pertinenze***

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare" nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

## **Art. 6**

### ***Determinazione dell'imposta***

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

## **Art. 7**

### ***Pagamento dell'imposta***

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in tre rate (giugno/settembre/dicembre). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro giugno.
3. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009 e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e comunque a partire dal 01/01/ 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

## **Art. 8**

### ***Versamenti effettuati da un contitolare***

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del responsabile del tributo.

## **Art. 9 Detrazioni**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro, sino ad un massimo di euro 400, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.
4. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 della legge 214/2011 le detrazioni di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.
5. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che perdono la residenza nel Comune di Orsomarso e l'acquisiscono in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

#### **Art. 10**

#### ***Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari***

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che dal Comune di Orsomarso spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Art. 11**

#### ***Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

#### **Art. 12**

#### ***Immobili utilizzati dagli enti non commerciali***

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 13**

#### ***Aree fabbricabili divenute inedificabili***

1. Su richiesta dell'interessato, il responsabile del tributo dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 14**

#### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto non previsto, si rimanda al regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**COMUNE DI ORSOMARSO**  
**Provincia di Cosenza**

Oggetto: Approvazione regolamento IMU.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE - FINANZIARIA

Eventuali Osservazioni .....

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  
ESAMINATA la proposta di deliberazione indicata in oggetto;  
VISTI gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;  
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, in via di approvazione;  
VISTO l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione in esame.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
dr.ssa *Simona Corbelli*

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to dr.ssa Paola Maria Candia

Il Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Daniela TALLARICO

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Prot. n° 4080 del  
Orsomarso

6 DIC. 2012



Il Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Daniela TALLARICO

Reg. pubbl. N.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal 6 DIC. 2012 al 21-12-2012, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Orsomarso \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio



Il Segretario Comunale

*Daniela Tallarico*

### ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna,

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.*

Orsomarso - 6 DIC. 2012

Il Segretario Comunale

*Daniela Tallarico*

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Orsomarso, li \_\_\_\_\_

6 DIC. 2012



Il Segretario comunale  
dr.ssa Daniela TALLARICO

*Daniela Tallarico*